

## CIRCOLARE n. 1/2012

### CRITERI, MODALITÀ E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE PER LE REALIZZAZIONE DI SERRE FOTOVOLTAICHE SUL TERRITORIO REGIONALE.

La Regione Puglia con legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" agricole, all'art 2, comma 1 definisce serra "ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità, per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante." Ulteriori prescrizioni di carattere edilizio sono successivamente state dettate dalla L.R. n. 1/2005.

La legge 19/86 è stata successivamente modificata dall'art. 59 della legge regionale 12 gennaio 2005, n.1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia", con riguardo agli aspetti urbanistici e alle caratteristiche costruttive e inerenti la realizzazione dell'opera.

Il Decreto ministeriale 19 febbraio 2007 all'allegato 3 ha introdotto, per la prima volta ed ai soli fini del conseguimento degli incentivi del conto energia, all'interno della categoria 'serre' la tipologia 'serre fotovoltaiche', costituite da "*strutture, di altezza minima dal suolo pari a 2 m., nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile*".

Il Decreto 6 agosto 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" all'articolo 10 comma 6 ha individuato le tariffe incentivanti per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline.

*Successivamente, con Decreto 5 maggio 2011 si è previsto che "al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%".*

A livello regionale, con Circolare n. 2/2011 "Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere", approvata con DGR 10 marzo 2011, n. 416, la Regione Puglia ha richiamato le procedure edilizie autorizzative da seguirsi per la realizzazione di serre su cui posizionare pannelli fotovoltaici, o per il posizionamento di pannelli fotovoltaici su serre fisse già esistenti.

Tale circolare ha naturalmente confermato il riferimento normativo di cui alla L.R. n. 19/86 prevedendo che, a prescindere dal regime autorizzatorio dell'intervento sotto il profilo edilizio – edilizia libera per trasformazione di serre fisse già esistenti ed autorizzate a norma di legge in serre fotovoltaiche, permesso di costruire per nuove serre fotovoltaiche - il procedimento per la realizzazione di una serra fotovoltaica non possa definirsi positivamente, in assenza del favorevole "*parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona*" rilasciato dagli Uffici provinciali competenti per territorio del Servizio Agricoltura della Regione Puglia.

Alla luce delle norme nazionali, per la Regione Puglia si rende necessario disciplinare in modo armonico con le disposizioni urbanistiche/edilizie relative alle serre, come dettate dalla L.R. n.

19/86 dalla L.R. n. 1/2005 e dalla Circolare n. 2/2011, il procedimento relativo all'autorizzazione alla realizzazione di serre fotovoltaiche, nonché i criteri e le modalità ad esso connessi.

Dovranno comunque essere assunti tutti gli altri eventuali pareri previsti dalle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti, nonché verificato il rispetto del Regolamento Regionale 24/2010.

#### A. Definizione delle "serre fotovoltaiche e caratteristiche strutturali".

I D.M. definiscono la "serra fotovoltaica" come un "manufatto chiuso fisso ed ancorato al terreno" che assolve contemporaneamente a due compiti: quello di fornire prodotti agricoli e/o floricoli e quello di produrre energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Il comma 2 art. 2 della citata L.R. 11 settembre 1986, n. 19 specifica che le serre "*devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari*" al fine di realizzare "*un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura e umidità*".

Il Decreto 5 maggio 2011 definisce, in particolare, la "serra fotovoltaica" quel manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura, in cui i moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi della copertura o delle pareti. Inoltre, che presenti le seguenti caratteristiche: il manufatto è praticabile in tutta la sua estensione; la struttura del manufatto, in metallo, legno o muratura, è fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile; l'altezza minima dal suolo dei moduli fotovoltaici è non inferiore a 2 metri; i moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi della copertura o delle pareti se la loro eventuale rimozione compromette la funzione della serra stessa; il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non è superiore al 50% (art. 14 c. 2).

#### B. Procedimento per l'autorizzazione di serre fotovoltaiche.

Il procedimento per la realizzazione di serre fotovoltaiche è quello descritto nella L.R. n.19/86, secondo le modalità meglio disciplinate dalla Circolare n.2/2001.

Per la realizzazione di nuove serre fotovoltaiche o la trasformazione di serre esistenti in serre fotovoltaiche è necessario acquisire il parere favorevole "*sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona*", di cui all'art. 6 della L.R. 19/86, da parte dell'Ufficio provinciale competente per territorio del Servizio Agricoltura.

Naturalmente il "*rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione dell'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione*" (c. 2, art. 6).

La finalità del parere dell'Ufficio competente del Servizio Agricoltura è quella di accertare che la realizzazione della serra sia indirizzata ad assicurare produzioni agricole compatibili con le linee della programmazione per lo sviluppo agricolo della zona e, contestualmente, a verificare che la superficie sottostante la copertura della serra sia idonea a sviluppare una capacità agricola - intesa in termini di potenziale produttivo della stessa – superiore, a parità di condizioni, a quella del campo aperto.

C. Il parere dell'Ufficio provinciale competente del Servizio Agricoltura. Elementi di valutazione.

Nel quadro dei nuovi indirizzi per lo sviluppo e l'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in Puglia, le serre fotovoltaiche potrebbero assicurare alle aziende agricole pugliesi di cogliere le opportunità connesse all'accesso agli incentivi suddetti, contestualmente ai risultati economici ottenuti grazie alla destagionalizzazione ed all'incremento delle produzioni agricole.

Ed infatti la principale funzione delle serre consiste nel modificare i fattori ambientali in senso più favorevole alle esigenze fisiologiche delle piante, trasformando in calore la luce solare che attraversa la copertura in vetro o in materiali similari, attraverso un meccanismo denominato appunto 'effetto serra'. Attraverso l'effetto combinato di luce e calore in un ambiente confinato, si assicura un notevole incremento delle produzioni rispetto ai risultati conseguibili, nelle medesime condizioni, in campo aperto. La coltivazione in serra consente altresì di destagionalizzare le produzioni, ai fini di un loro maggiore apprezzamento economico sui mercati.

Al fine di assicurare l'effettiva redditizia produzione di qualità realizzata sui terreni sottostanti la copertura, il Servizio Agricoltura dovrà, quindi, preliminarmente valutare che la capacità agricola dell'area coperta in serra - intesa in termini di potenziale produttivo della stessa - risulti effettivamente superiore, a parità di condizioni, a quella che la stessa area svilupperebbe in campo aperto.

Inoltre, è necessario considerare le informazioni tecnico-scientifiche disponibili, dalle quali emergono dati utili a stabilire criteri e requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione a realizzare investimenti atti a garantire un'integrazione del reddito agricolo, integrando i pannelli fotovoltaici su impianti produttivi serricoli, pur senza pregiudicarne la loro funzione principale, che è quella della coltivazione. Sulla base di tali informazioni tecnico-scientifiche, si ritiene, in via generale, che solo nel caso in cui la superficie interessata dai pannelli fotovoltaici non superi complessivamente il 25% della superficie di copertura della serra la funzione principale dell'uso agricolo delle serre non è pregiudicata. Tale limite si intende anche nel caso di copertura di pannelli in zone diverse dal tetto o dalle falde. Comunque, a tale riguardo, si deve fare riferimento al parametro del livello di illuminamento minimo della serra indicato nell'allegato 1.

Il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013 stabilisce specifici indirizzi in merito allo sviluppo agricolo della Regione che saranno, quindi, oggetto di valutazione ai fini del parere.

Ai fini dell'espressione del parere sulla idoneità dell'intervento con riferimento allo "*sviluppo agricolo della zona*", saranno valutati i seguenti elementi:

- la conformità/compatibilità dell'intervento con i Piani e Programmi di sviluppo rurale;
- gli sbocchi commerciali delle produzioni agricole previste nelle serre fotovoltaiche in progetto;
- la disponibilità della risorsa idrica;
- gli impatti socio economici.

#### C.1 Procedimento per il rilascio del parere.

Il soggetto che intende realizzare una serra fotovoltaica, o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica, deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nel caso di società agricole il 60% delle quote societarie deve essere detenuta da uno o più imprenditori agricoli definiti come sopra.

Il richiedente deve presentare, unitamente all'istanza di parere:

- a) il progetto esecutivo della serra fotovoltaica;
- b) la relazione agronomica, che dimostri, per la serra fotovoltaica in progetto, una capacità di realizzare produzioni agricole (ortoflorofrutticole e vivaistiche) commerciabili di qualità superiore, a parità di condizioni e di superficie, a quelle conseguibili in campo aperto, e che fornisca tutti gli altri elementi

necessari alla valutazione, compreso la sussistenza a seguito della realizzazione della serra fotovoltaica del requisito di attività connessa per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come definita all'art. 1235 del codice civile.

Nel progetto esecutivo della serra fotovoltaica dovranno essere, tra l'altro, indicati:

- la potenza nominale complessiva dell'impianto;
- il volume di investimenti previsto per la realizzazione della serra fotovoltaica, con distinzione degli investimenti riguardanti la copertura fotovoltaica;
- la dotazione di impianti tecnologici idonei ad assicurare produzioni di qualità ed il pieno rispetto dell'ambiente.

Il progetto esecutivo della serra fotovoltaica dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

L'ombreggiamento indotto dall'impianto fotovoltaico deve risultare uniformemente distribuito su tutta la superficie di copertura. Per tale finalità, i pannelli utilizzati per la copertura di serre devono inoltre possedere caratteristiche costruttive che prevedano il posizionamento delle celle fotovoltaiche in modo da assicurare una trasparenza del medesimo singolo pannello del 50%, uniformemente distribuita.

Considerato che, sulla base delle informazioni tecnico-scientifiche disponibili si ritiene, in generale, che la funzione principale dell'uso agricolo delle serre fotovoltaiche di realizzare produzioni di qualità, non venga pregiudicata solo nell'ipotesi in cui la superficie oscurata dai pannelli fotovoltaici non superi complessivamente il 25% della superficie di copertura della serra, si stabilisce che la percentuale di copertura della serra non possa eccedere tale percentuale. E' fatta comunque salva, in casi particolari, la possibilità di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio provinciale un progetto che preveda una percentuale di copertura superiore al 25% e comunque nel limite del 50%, sulla base di specifiche e documentate argomentazioni di carattere tecnico/scientifico, da inserirsi nella relazione agronomica.

Nella relazione agronomica dovranno essere indicati:

- il volume di affari derivante dall'attività agricola aziendale esercitata nell'anno precedente a quello nel quale viene prodotta l'istanza;
- il volume di affari previsto dalla produzione di energia fotovoltaica che sarà realizzata a seguito della realizzazione della serra fotovoltaica;
- il volume di affari previsto dall'attività agricola aziendale a seguito della realizzazione della serra fotovoltaica (anno a regime dell'impianto fotovoltaico);
- le produzioni ortoflorofrutticole e vivaistiche che si intendono realizzare nella serra fotovoltaica con specificazione delle colture da praticare annualmente, dei relativi cicli colturali e dei parametri ambientali (temperatura, illuminazione, U.R., ventilazione, ecc.) che consentono di conseguire produzioni di qualità, nonché la compatibilità di tali parametri con le caratteristiche della serra fotovoltaica che si intende realizzare come indicate dalla ditta fornitrice della stessa;
- il potenziale produttivo agricolo posseduto dalla serra fotovoltaica rispetto alle sue caratteristiche progettuali, inteso come capacità di realizzare produzioni agricole (ortoflorofrutticole e vivaistiche) di qualità;
- gli sbocchi di mercato attuali e attesi (analisi delle modalità e dei canali di commercializzazione) delle produzioni ortoflorofrutticole e vivaistiche previste nella serra fotovoltaica;
- la conformità/compatibilità dell'intervento con i Piani e Programmi di sviluppo rurale;
- la disponibilità della risorsa idrica;
- gli impatti socio economici;
- la professionalità posseduta dall'imprenditore nel comparto delle colture protette;
- eventuali incentivi erogati o concessi in caso di trasformazione di serre già esistenti in serre fotovoltaiche, con relativa normativa di riferimento e data di concessione/erogazione degli aiuti o, nel caso di nuove serre fotovoltaiche, eventuali incentivi concessi o che si intendono richiedere, con relativa normativa di riferimento.

Le serre fotovoltaiche autorizzate ai sensi della L.R. 19/86 ed in conformità alle disposizioni impartite con la presente circolare saranno oggetto di controlli a campione, allo scopo di verificare l'effettiva destinazione agricola delle stesse e il mantenimento delle condizioni che hanno determinato il parere favorevole. Eventuali dismissioni dei pannelli fotovoltaici in data precedente alla scadenza degli impegni assunti ai sensi della normativa incentivante la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere comunicate all'Ufficio provinciale competente per territorio del Servizio Agricoltura.

## Allegato 1 - Livello di illuminamento minimo della serra.

Il parametro illuminotecnico adottato per la valutazione del livello di illuminazione naturale di un ambiente confinato è il Fattore Medio di Luce Diurna (FMLD).

Tale parametro adimensionale è definito come il rapporto tra l'illuminamento medio ( $E_m$ ) in un ambiente confinato su una superficie interna orizzontale di riferimento e l'illuminamento che si ha nello stesso istante in un punto posto su una superficie orizzontale esterna ed esposta in modo tale da ricevere la luce dell'intera volta celeste, valutati entrambi in condizioni di cielo coperto ( $E_e$ ).

Il parametro per la valutazione del livello di illuminamento minimo della serra fotovoltaica è calcolato considerando il rapporto tra Fattore Medio di Luce Diurna in presenza di copertura con pannelli fotovoltaici (FMLDPV) e il Fattore Medio di Luce Diurna Medio privo di qualsiasi tipo di ombreggiamento (FMLDante).

Il livello di illuminamento della serra fotovoltaica effettiva (LISF) espresso in termini percentuali risulta quindi dato dalla relazione:

$$LISF = \frac{FMLDPV}{FMLDante} \cdot 100$$

Il livello di illuminamento minimo della serra così definito deve essere uguale o maggiore del 75%, in modo uniforme su tutta la superficie interna della serra.